

CIRCOLARE n. 04.2023

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 09 gennaio 2023

TASSAZIONE CRIPTOVALUTE

Con la nuova Finanziaria è stata introdotta un'apposita disciplina tributaria unitaria sulle crypto-attività, che prevede di considerare "redditi diversi" ogni plusvalenza e altro provento realizzati tramite rimborso, cessione, permuta o detenzione di crypto-attività non inferiori complessivamente a € 2.000.

Non viene tassata la permuta tra crypto-attività aventi "eguali" caratteristiche e funzioni.

A partire dal 01.01.23 quindi le plusvalenze, determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito/valore delle crypto e costo/valore di acquisto, in compensazione con le relative minusvalenze, saranno tassate con imposta sostitutiva al 26%.

In caso in cui le perdite siano superiori alle plusvalenze di oltre € 2.000, l'eccedenza verrà riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto anno.

Il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi (in mancanza, il costo è pari a zero).

I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

MONITORAGGIO FISCALE

I soggetti che detengono all'estero investimenti e attività di natura finanziaria, anche di tipo crypto, sono tenuti ad assolvere l'obbligo di "monitoraggio fiscale" tramite dichiarazione nella propria dr redditi.

Viene confermato anche l'obbligo per i prestatori di servizi che operano nell'ambito di trasferimento di mezzi di pagamento, di comunicare all'Ade i dati delle operazioni crypto effettuate di importo superiore a € 5.000.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRYPTO-ATTIVITÀ

Per coloro che detengono già crypto-attività all'1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo e valore di acquisto alla medesima data versando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30.6.2023 (oppure in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla 30.6.2023, con applicazione di interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze.

REGOLARIZZAZIONE CRYPTO-ATTIVITÀ

Coloro che non hanno indicato le crypto-attività detenute entro il 31.12.2021 e i redditi sulle stesse realizzati possono presentare un'apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modulo che sarà approvato dall'Ade.

Fattispecie	Regolarizzazione
Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento	• Presentazione della domanda, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta; • versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
Realizzo di redditi nel periodo di riferimento	• Presentazione della domanda; • versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo; • versamento di un'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione nel quadro RW.

IMPOSTA DI BOLLO

E' prevista l'applicazione dell'imposta di bollo sui rapporti che comportano obblighi di comunicazione dei valori delle crypto alla clientela da parte del gestore; in caso non vi siano comunicazioni da inviare l'imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle crypto-attività (esempio se le crypto-attività sono detenute presso intermediari non residenti/archivate su chiavette).

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti,

